



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844338 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 30-09-2020
Prot.13503

ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LIMENA Numero **21/2020** – numero **36 /2020** del Registro Generale

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - STAGIONE INVERNALE 2020-2021

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento

RILEVATO che il suddetto Piano prevede che venga costituito per ogni Provincia un *Tavolo Tecnico Zonale*, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale.

PREMESSO che il Comune di Limena ha aderito al "Protocollo d'intesa tra i Sindaci della Conferenza della Città Metropolitana di Padova per il contenimento del PM₁₀" e risulta membro costituente del *Tavolo Tecnico Zonale di Padova*;

VISTA la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM₁₀) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

VISTE - la DGRV 1908/2016 *"Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria"* ;

- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle *"Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10"*;
- la DGRV 836/2017 Approvazione del *"nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*.

PRESO ATTO della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) della Regione Veneto dell'11/08/2020 nella quale, in considerazione del periodo di emergenza causa COVID-19, è stato comunicato di posticipare dopo il 31/12/2020 l'estensione della limitazione alla circolazione degli autoveicoli alimentati a gasolio Euro 4 (*misura prevista all'art. 2 allegato A DGRV 836/2017 con applicazione prioritaria nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di Trasporto Pubblico Locale*);

RILEVATO che ARPAV, con nota del 2020-0014025/U del 12.02.2020 (prot. Provincia Padova n° 9108 del 12/02/2020) ha comunicato che in data 11.02.2020 nella stazione di Padova Arcella è stato raggiunto il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10 (allegato XI D.Lgs. 155 del 13/08/2010);

PRESO ATTO che con nota prot. 48427 del 08/09/2020, è stato convocato per il giorno 17/09/2020 il Tavolo Tecnico Zonale **"IT0510 Agglomerato Padova"** integrato con gli altri Comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco);

CONSIDERATO che alla data del 16/09/2020 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2020 in tutte le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova gestite dal Dipartimento Provinciale ARPAV, ha oltrepassato il limite di 35 superamenti previsti per legge;

RITENUTO opportuno, in applicazione della DGRV 836/17, prevedere l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

VISTA la DGRV 1500 del 16.10.2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

RICHIAMATA la disposizione n. 40 del 17/09/2020 (assunta a prot. comunale n° 12735 del 18.09.2020) assunta dal Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana di Padova" in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2020-2021;

DATO ATTO che il Comune di Limena, nell'esprimere voto contrario al pacchetto di misure proposte dalla Provincia di Padova nella seduta del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) del 17/09/2020, ritiene comunque opportuno e necessario adottare, tra le varie misure proposte dal TTZ, quelle *maggiormente* efficaci in quanto vanno a colpire le fonti *più significative* per il PM10 di origine antropica, sulla base dei dati tecnico-scientifici presentati negli anni in sede di TTZ da ARPAV e sulla base dei dati ACI 2019 per il parco veicolare;

RECEPITI i pareri favorevoli dell'Ufficio Ambiente e del Comando Polizia Locale del 30.09.2020;
VISTI:

il D.Lgs. 13.08.2010 n° 155

il D.L.gs 267/2000;

l'art. 6 - 7/c 1 lett. b) del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. del 30.04.92, n.285 e s.m.i.;

il Piano Comunale di Azione, Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DGC n° 87 del 07.06.2011;

ORDINA

LE SEGUENTI MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (PERIODO 15 OTTOBRE 2020 – 31.03.2021; ALCUNE MISURE HANNO CARATTERE PERMANENTE):

LIVELLO ZERO – NO ALLERTA (*meno di 4 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo i controlli ARPAV*)

- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via

Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale) **per i veicoli COMMERCIALI** (trasporto merci categoria N1-N2-N3) alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**, nei **periodi dal 15 Ottobre 2020 al 18 Dicembre 2020 e dal 7 Gennaio 2021 al 31 marzo 2021** nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì** dalle ore 8:30 alle 18:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

- 2) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
- 3) **divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso** (in particolare per autoveicoli in sosta lunga ai semafori, autobus trasporto pubblico in sosta ai capolinea, veicoli durante le fasi di carico/scarico merci....) (il divieto rappresenta una misura PERMANENTE);
- 4) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe "4 stelle"** e di continuare ad utilizzare generatori con una classe emissiva inferiore a "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (il divieto rappresenta una misura PERMANENTE);
- 5) **Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli);
- 6) **Divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (*salvo eccezionali e specifiche deroghe rilasciate dal Comune*);

- 7) Adozione da parte delle aziende agricole di pratiche finalizzate alla riduzione delle **emissioni prodotte in ambito agricolo**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la **copertura delle strutture di stoccaggio liquami** e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami che limitino la formazione di aerosol e prevedano **l'immediato interrimento dei reflui** (tale misura ha carattere PERMANENTE);

PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (attivato dopo il 4° giorno consecutivo di superamento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base dei controlli effettuati da ARPAV. Le misure temporanee restano in vigore fino al rientro dell'allerta, secondo i dati e le valutazioni di ARPAV)

- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale) **per i veicoli COMMERCIALI** (trasporto merci categoria N1-N2-N3) alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2 tutti i giorni dalle ore 8:30 alle 18:30 dal 15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021**, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.
- 2) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
- 3) **divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso.**
- 4) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016.
- 5) **obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli).
- 6) **divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (*salvo eccezionali e specifiche deroghe rilasciate dal Comune*).

- 7) **divieto di spandimento di reflui zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
- 8) **potenziamento dei controlli** da parte delle autorità preposte con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni di circolazione veicolare, al divieto di utilizzo degli impianti a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.

SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (*Attivato dopo il 10° giorno consecutivo di superamento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo i dati ARPAV. Le misure temporanee restano in vigore fino al rientro dell'allerta, secondo i dati e le valutazioni di ARPAV.*)

- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale), **per i veicoli COMMERCIALI** (trasporto merci categoria N1-N2-N3) alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle 18:30 dal 15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, dalle 8:30 alle 18:30, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;
- 2) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 07/11/2017 n. 186 e dalla DGRV 1908/2016;
- 3) **obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli)

- 4) **divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc..*) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (*salvo eccezionali e specifiche deroghe rilasciate dal Comune*);
- 5) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per **le temperature medie delle abitazioni** e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- 6) **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso**;
- 7) **divieto di spandimento dei reflui zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 8) **potenziamento dei controlli** da parte delle autorità preposte con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni di circolazione veicolare, al divieto di utilizzo degli impianti a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.

DISPONE

- la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento
- che il Settore Servizi Tecnici del Comune porti alla conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione di adeguata segnaletica, in conformità alle modalità previste da Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92, nonché con pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune e avvisi nei tabelloni elettronici presenti nel territorio
- che il Comando di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento; lo stesso è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente atto, che si renderanno necessari al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità. Autorizzazioni in deroga per casi *eccezionali*, rispetto ai casi previsti in ordinanza, potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso.

AVVERTE

- che a norma dell'art. 3 della Legge n° 241/90, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Capo Settore Servizi Tecnici.

SANZIONI

Per quanto concerne le violazioni alle limitazioni della circolazione stradale, chiunque, violando le limitazioni previste, circoli nel territorio di applicazione del provvedimento con veicoli appartenenti a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari ad euro **168** (art. 7 co. 13 bis del D.Lgs 30/04/1992 n. 285). Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a euro **117,60**. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ai sensi delle norme previste al capo I, sezione II, del titolo VI del Codice della strada.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non relative alla circolazione stradale, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. In caso di reiterazione della violazione la sanzione sarà raddoppiata.

ALLEGATO A

ECCEZIONI ALLE MISURE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

- a) Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e veicoli dotati di impianti omologati alimentati a Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio *con conducente*;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito il trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- h) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti del D.T.T. o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli appartenenti alle cat. "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla cat. "N" di cui art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 285/92 classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/92 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- n) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- o) veicoli classificati come macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 285/92;
- p) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.



IL SINDACO
STEFANO TONAZZO